



Città di MOLFETTA
Città Metropolitana di BARI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 78

del 31/10/2017

OGGETTO: Associazioni di volontariato che operano nell'area Anziani. Approvazione convenzionamento anno 2017.

L'anno duemiladiciassette, il giorno trentuno del mese di ottobre nella Casa Comunale, legalmente convocata, si è riunita, sotto la Presidenza del Sindaco Tommaso Minervini e con l'assistenza del Segretario Generale dott.ssa Irene Di Mauro, la Giunta comunale nelle persone dei Signori:

MINERVINI Tommaso	SINDACO	PRESENTE
ALLEGRETTA Serafina	VICE SINDACO	PRESENTE
AZZOLLINI Gabriella	ASSESSORE	PRESENTE
BALDUCCI Ottavio	ASSESSORE	PRESENTE
CAPUTO Mariano	ASSESSORE	PRESENTE
GERMANO Carmela	ASSESSORE	PRESENTE
MANCINI Pasquale Maria	ASSESSORE	PRESENTE
MASTROPASQUA Pietro	ASSESSORE	PRESENTE

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e invita la Giunta Comunale a trattare l'argomento segnato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

ESAMINATA l'allegata proposta di deliberazione;

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 comma 1° e dell'art. 147 bis del D. Lvo 267/2000 allegati alla presente deliberazione:

- dal Dirigente del Settore Welfare Cittadino, in ordine alla regolarità tecnica;
- dal Segretario Generale, Dirigente f.f. del Settore Programmazione Economico Finanziaria e Fiscalità, in ordine alla regolarità contabile;

Con voti unanimi e favorevoli espressi in forma palese;

DELIBERA

1) Di approvare la proposta di deliberazione in oggetto facendola propria ad ogni effetto .
Successivamente, con separata votazione unanime

LA GIUNTA COMUNALE

Dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D.Lgs. n. 267/2000.

IL SINDACO – PRESIDENTE
Tommaso MINERVINI

IL SEGRETARIO GENERALE
Irene DI MAURO

Oggetto: Associazioni di volontariato che operano nell'area Anziani. Approvazione convenzionamento anno 2017.

Lo Statuto Comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 93 del 11/03/2002, tra le finalità elencate all'art.3, contempla "... la piena attuazione dei principi di pari dignità dei cittadini, per il completo sviluppo della persona umana";

l'art. 4 tra gli obiettivi programmatici prevede al comma II lettera g) "realizzare un sistema integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della salute, volto ad eliminare ogni forma di disagio sociale e personale, anche con il coinvolgimento delle associazioni di volontariato e degli organismi non lucrativi di utilità sociale, promuovendo l'istituzione di strutture decentrate per l'assistenza alla famiglia, alla maternità, all'infanzia, agli anziani, agli invalidi e disabili e per la prevenzione, l'assistenza ed il recupero della tossicodipendenza e della devianza minorile, nonché per il reinserimento sociale degli ex detenuti..";

l'art. 53 dello stesso Statuto comunale, prevede la "... partecipazione popolare si esprime con il concorso diretto all'esercizio delle funzioni politico - amministrative ...";

l' art. 54 rubricato Rapporti con le associazioni-, prevede: "Il Comune sostiene e valorizza gli enti, le organizzazioni di volontariato e le libere forme associative che perseguono, senza scopo di lucro, finalità umanitarie, religiose, culturali, scientifiche, sportive, di promozione sociale, civile e turistica, di salvaguardia e valorizzazione dell'ambiente naturale e del patrimonio culturale e artistico, quale espressione dei principi di solidarietà ed anche al fine di favorire lo sviluppo democratico della comunità e la formazione dei cittadini."

l'art. 55 denominato Volontariato sociale afferma che : "Il Comune favorisce e sostiene l'apporto fondamentale delle organizzazioni di volontariato e di associazionismo sociale per il conseguimento delle finalità pubbliche, sviluppando l'integrazione di attività nell'erogazione di servizi in ambito sociale, culturale e ricreativo privilegiando le iniziative che consentono più elevati livelli di socialità, solidarietà, crescita civile";

Visto l'art 5 della Legge Quadro sul Volontariato n 266/1991 secondo cui "le organizzazioni di volontariato traggono le risorse economiche per il loro funzionamento tra gli altri dai contributi dello Stato di Enti o di Istituzioni Pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti e l'art. 7 secondo cui "1. Lo Stato, le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli altri enti pubblici possono stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte da almeno sei mesi nei registri di cui all'articolo 6 e che dimostrino attitudine e capacità operativa. 2. Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità' le attività' oggetto della convenzione, nonché' il rispetto dei diritti e della dignità' degli utenti. Devono inoltre prevedere forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità' nonché' le modalità' di rimborso delle spese. "

Visto l' art. 3 del DPCM 30.03.2001 secondo cui:"1. Le regioni e i comuni valorizzano l'apporto del volontariato nel sistema di interventi e servizi come espressione organizzata di solidarietà' sociale, di autoaiuto e reciprocità' nonché' con riferimento ai servizi e alle prestazioni, anche di carattere promozionale, complementari a servizi che richiedono una organizzazione complessa ed altre attività' compatibili, ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266, con la natura e le finalità' del volontariato. Gli enti pubblici stabiliscono forme di collaborazione con le organizzazioni di volontariato avvalendosi dello strumento della convenzione di cui alla legge n. 266/1991. ";

Vista la delibera ANAC n. 32 del 20/1/2016 secondo cui al fine di valorizzare l'apporto del volontariato nel sistema di interventi e servizi sociali (art. 3 DPCM 30/3/2001) è stata prevista una riserva in favore delle organizzazioni di volontariato per l'erogazione di servizi alla persona, in considerazione della particolare natura delle prestazioni e delle finalità sociali perseguite con l'affidamento del servizio (solidarietà sociale, accessibilità diffusa del servizio, equilibrio economico, garanzia del mantenimento dei livelli essenziali.) La deroga all'applicazione delle regole dell'evidenza pubblica può essere giustificata allorché sussista l'attitudine del sistema a realizzare i principi di universalità, solidarietà, efficienza economica e adeguatezza. Lo strumento individuato dalla Legge 266 dell'11.08.1991 per attuare la collaborazione tra gli Enti Pubblici e le organizzazioni di volontariato è la convenzione che rappresenta lo strumento giuridico mediante cui il soggetto pubblico riconosce in capo alla organizzazione i requisiti necessari per il perseguimento degli obiettivi di interesse pubblico mette a disposizione le risorse necessarie per il perseguimento degli obiettivi predefiniti controlla verifica e valuta l'operato dell'organizzazione con riferimento all'attività affidata. Le convenzioni possono essere stipulate con le organizzazioni iscritte da almeno sei mesi nei registri di cui all'art. 6 della legge quadro 266/1991 e che dimostrino attitudine e capacità operative";

Vista la L.R n 11/1994 smi che disciplina l'albo delle organizzazioni di volontariato;

Visto l'art. 56 D.lgs 3 luglio 2017 n. 117 in cui si afferma che *le Amministrazioni Pubbliche possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale se più favorevoli al ricorso al mercato.*

Considerato che il comma III dell'art 56 prevede che la individuazione delle suddette organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale con cui stipulare la convenzione è fatta nel rispetto dei principi di imparzialità pubblicità e trasparenza partecipazione e parità di trattamento mediante procedure comparative.

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 223 del 13/11/2015 con cui veniva dato *"... mandato al dirigente del Settore Welfare di predisporre una convenzione con le Associazioni AUSER, DON AMBROGIO GRITTANI, I TEMPLARI, JOYCE LUSSU, previa presentazione da parte delle dette associazioni, di progetti contenenti la programmazione annuale delle attività che intendono svolgere e prevedendo che esse, con cadenza semestrale, presentino una dettagliata relazione di rendicontazione delle spese sostenute e delle causali di esse (allegando documentazione a supporto delle spese sostenute)";*

Considerato che da decenni tutte le succitate Associazioni di volontariato svolgono servizi complementari alle funzioni amministrative attribuite ai Comuni per l'area Anziani e che la stessa delibera ANAC n 32/2016 afferma che *"... le convenzioni di cui alla legge 266/1991 possono essere stipulate in deroga ai principi dell'evidenza pubblica ...tra soggetti moralmente affidabili che siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 3 della legge 266/1991 <assenza di fini di lucro, elettività e gratuità delle cariche associative, gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, obbligo della formazione del bilancio> e di adeguata capacità tecnica e professionale... allorquando sussista l'attitudine del sistema a realizzare i principi di universalità, solidarietà, efficienza economica e adeguatezza. Le prestazioni erogate dalle organizzazioni di volontariato nell'ambito di convenzioni devono essere a titolo gratuito. I rimborsi possono avere ad oggetto solo i costi fatturati e rendicontati, con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili. Il rimborso di costi indiretti è consentito limitatamente alla quota imputabile direttamente all'attività oggetto di affidamento";*

Ritenuto che le attività svolte da tali associazioni siano di interesse generale sulla base del principio di sussidiarietà orizzontale sancito dall'art 118 ultimo comma Cost ;

Verificato che la deroga alla procedura comparativa è giustificata dal fatto che tali Associazioni rappresentano la generalità delle associazioni che svolgono attività in favore della popolazione anziana della Città e rappresentano una concreta risposta della Amministrazione Comunale ai servizi svolti in favore della popolazione anziana, soprattutto in considerazione della circostanza che il centro anziani comunale risulta tuttora chiuso;

Si ritiene, dando continuità agli impegni già assunti da parte del Comune di Molfetta e all'impegno programmatico di questa nuova Amministrazione, come emerge dalle linee programmatiche di cui alla delibera del Consiglio comunale n.7 del 10/8/2017, di approvare il convenzionamento con le Associazioni di volontariato che operano nell'area anziani;

DELIBERA

- 1) Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;
- 2) Di stipulare per l'anno 2017 apposita convenzione con le Associazioni per anziani Associazione Auser, Associazione Don Ambrogio Grittani, Associazione I Templari e Associazione Joyce Lussu;

- 3) Di autorizzare il Dirigente del Settore Welfare a sottoscrivere in nome e per conto della Amministrazione le convenzioni con ciascuna delle Associazioni succitate prevedendo di corrispondere i rimborsi per solo i costi rendicontati, con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili dando atto che il rimborso di costi indiretti è consentito limitatamente alla quota imputabile direttamente all'attività oggetto di convenzionamento;
- 4) Di dare mandato sin d'ora all'Assessorato al Welfare Cittadino di attivare apposita manifestazione pubblica per l'anno 2018 per il reperimento di eventuali ulteriori Associazioni cittadine che operano nel settore di cui all'art. 3 della legge 266/1991 per la presa in carico dei servizi in favore della popolazione anziana;
- 5) Di prenotare la complessiva somma di € 45.000,00 per € 26.000,00 dal capitolo PEG 31613 (servizi integrati per anziani) e per € 19.000,00 dal capitolo PEG n.31731 bilancio 2017/2019 ;
- 6) Di trasmettere la presente deliberazione al Segretario Generale ed ai dirigenti del Settore Welfare ed Economico Finanziario del Comune per gli atti esecutivi di rispettiva competenza, nonchè per doverosa conoscenza ai legali rappresentanti di *Associazione Auser*, *Associazione Don Ambrogio Grittani*, *Associazione I Templari*, *Associazione Joyce Lussu*.

Il Dirigente esprime parere tecnico favorevole ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis del D.lgs n. 267/2000.

Molfetta 27.10.2017

Il Dirigente del Settore Welfare Cittadino
Avv. Roberta Lorusso

Il Dirigente a.i. del Settore Programmazione Economico-Finanziaria e Fiscalità, vista ed esaminata la proposta di deliberazione sopra riportata, esprime parere favorevole, ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147-bis del D.Lgs n. 267/2000,

di regolarità contabile

di non rilevanza contabile in quanto non ha riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Data 31.10.2017

Il Dirigente a.i. Settore Programmazione
Economico-Finanziaria e Fiscalità f.f.
Dott.ssa Irene Di Mauro



Deliberazione di Giunta Comunale n. 78 del 31/10/2017

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 124 e 134 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 – Art. 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009 e ss.mm.ii.)

La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio On Line del sito informatico istituzionale del Comune www.comune.molfetta.ba.it dal giorno 17 3 NOV. 2017 per quindici giorni consecutivi.



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Irene DI MAURO

Certificato di avvenuta esecutività e pubblicazione

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata all'Albo Pretorio On Line del sito informatico istituzionale del Comune www.comune.molfetta.ba.it dal _____ per quindici giorni consecutivi;
- è divenuta esecutiva, essendo decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Irene DI MAURO

, li _____

Per l'esecuzione:

Al Dirigente Settore _____

Al Dirigente Settore Programmazione Economico-Finanziaria e Fiscalità